

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO LE SEDI MUSEALI E CULTURALI DELL'ISTITUTO CULTURALE LADINO

(Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 di data 22 giugno 2026)

Art. 1 – Finalità

1. L'Istituto promuove forme di partecipazione della comunità locale alle attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, archivistico e museale mediante il coinvolgimento di cittadini che prestino la propria attività in forma personale, spontanea e gratuita.
2. Le attività di volontariato costituiscono espressione di cittadinanza attiva e solidarietà sociale e non possono in alcun modo sostituire il personale dipendente dell'Istituto né costituire rapporto di lavoro subordinato, autonomo o professionale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica ai cittadini che collaborano volontariamente con l'Istituto nello svolgimento di attività di supporto alle iniziative culturali e alla gestione delle sedi aperte al pubblico.
2. Le attività possono riguardare in particolare:
 - o apertura e chiusura delle sedi;
 - o accoglienza e informazione ai visitatori;
 - o sorveglianza ordinaria degli spazi aperti al pubblico;
 - o supporto logistico ad attività culturali;
 - o collaborazione in iniziative divulgative e promozionali;
 - o segnalazione di guasti, anomalie o situazioni di rischio.
3. Restano escluse:
 - o attività riservate a personale qualificato;
 - o attività tecniche specialistiche;
 - o movimentazione o interventi conservativi sui beni culturali;
 - o attività comportanti l'assunzione di funzioni amministrative o contabili.

Art. 3 – Requisiti dei volontari

Possono svolgere attività di volontariato coloro che:

- a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) siano fisicamente idonei alle attività da svolgere;
- c) possiedano adeguati requisiti di affidabilità e correttezza;
- d) possiedano competenza almeno orale della lingua ladina;
- e) accettino integralmente la presente disciplina e le disposizioni impartite dall'Istituto.

Art. 4 – Conferimento dell'incarico

1. L'attività è svolta sulla base di apposito incarico individuale conferito dal Direttore dell'Istituto.
2. L'incarico è formalizzato mediante sottoscrizione di un disciplinare individuale contenente:
 - o durata;
 - o attività assegnate;
 - o sede di svolgimento;
 - o giorni e orari indicativi;
 - o obblighi delle parti;
 - o coperture assicurative.
3. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento per esigenze organizzative o per inosservanza delle disposizioni impartite.

Art. 5 – Gratuità dell'attività

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. Nessun compenso, corrispettivo o emolumento è dovuto ai volontari.
3. Eventuali rimborsi di spese previamente autorizzate possono essere riconosciuti esclusivamente a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità stabilite dall'Istituto. Sono esclusi rimborsi forfettari.

Art. 6 – Obblighi dei volontari

I volontari sono tenuti a:

- a) svolgere le attività assegnate con diligenza e correttezza;
- b) rispettare le disposizioni organizzative impartite dall'Istituto;
- c) mantenere comportamenti rispettosi nei confronti del pubblico e del personale;
- d) custodire con cura locali, attrezzature e beni affidati;
- e) utilizzare correttamente chiavi, badge e sistemi di accesso;
- f) segnalare tempestivamente situazioni di pericolo, guasti, danni o anomalie;
- g) rispettare gli obblighi di riservatezza relativi alle informazioni conosciute durante lo svolgimento dell'attività.

Art. 7 – Sicurezza

1. I volontari ricevono adeguata informazione in merito:
 - o ai rischi presenti nelle sedi;
 - o alle procedure di emergenza;
 - o alle modalità di evacuazione;
 - o ai riferimenti da contattare in caso di necessità.
2. I volontari sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni impartite in materia di salute e sicurezza.

Art. 8 – Custodia delle chiavi e accessi

1. L'eventuale consegna di chiavi, badge o codici di accesso è formalizzata mediante verbale.
2. I volontari rispondono della corretta custodia degli strumenti di accesso loro affidati.
3. È vietata la consegna a terzi non autorizzati.
4. Alla cessazione dell'incarico i dispositivi devono essere immediatamente restituiti.

Art. 9 – Assicurazione

1. L'Istituto assicura i volontari contro:
 - gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività;
 - la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività autorizzata.
2. L'attività può essere svolta solo previa attivazione delle coperture assicurative previste.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. I volontari sono tenuti alla riservatezza in relazione ai dati e alle informazioni di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.
2. L'Istituto provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. I volontari saranno formalmente nominati "Soggetti autorizzati al trattamento dei dati".

Art. 11 – Cessazione dell'attività

L'attività di volontariato cessa:

- a) per scadenza dell'incarico;
- b) per rinuncia del volontario;
- c) per revoca da parte dell'Istituto;
- d) per sopravvenuta impossibilità di svolgimento dell'attività.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente disciplina si applicano le disposizioni normative vigenti e gli atti organizzativi dell'Istituto.
2. La presente disciplina entra in vigore dalla data della sua approvazione.